

## RIPORTO DALLA PAGINA 5

## La "bozza", Andreotti

Le Parti si riservano di provvedere con eventuali ulteriori accordi a regola re nuovamente la presente materia.

3. Le Basiliche della Santa Casa di Loreto, di S. Francesco in Assisi e di S. Antonio in Padova con gli edifici ed opere annessi, i Santuari e gli altri enti gestiti dalla Santa Sede in Italia, nonché i Collegi di missioni, sono liberamente amministrati dalla Santa Sede stessa.

Restano tuttavia, in ogni caso, applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

## Art. 8 - (Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione alla casa comunale.

Subito dopo la celebrazione, il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi l'atto di matrimonio.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo:

- a) quando gli sposi non abbiano l'età richiesta dalla legge civile per la celebrazione;
- b) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente;
- c) ove sussista fra gli sposi un impedimento che secondo la legge civile non è dispensabile.

La trascrizione è ammessa, peraltro, quando la coabitazione si sia protratta per almeno tre mesi dopo che sia venuta a cessare la causa che si opponeva alla trascrizione.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del territorio ove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia omissis di effettuare la dovuta trascrizione nel termine prescritto.

La trascrizione può seguire anche posteriormente su richiesta dei due coniugi, o almeno senza l'opposizione di alcuno di essi, e sempre che essi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione alla richiesta di trascrizione. La richiesta tardiva della trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le cause concernenti la nullità dei matrimoni celebrati in conformità al precedente numero e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici; i provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive sono portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relativo alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive, coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura, sono trasmessi alla Corte di Appello competente per territorio, la quale, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili e ordinerà che vengano annotati nel registro dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

La Santa Sede prende atto che lo Stato italiano, affinché i provvedimenti e le sentenze di cui al comma precedente siano resi esecutivi agli effetti civili, richiede che la Corte di Appello convochi prima le due parti e accerti, per quel che riguarda le sentenze di nullità, che esse non siano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano.

La Corte di Appello potrà anche, nell'emettere ordinanza, decidere provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio è stato dichiarato nullo o dispensato.

## Art. 9 - (Scuola e insegnamento religioso)

1. Nel rispetto del principio della

libertà della scuola, lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica la possibilità di istituire e gestire liberamente scuole di ogni ordine e grado. Agli alunni di scuole gestite da enti ecclesiastici che chiedono la parità è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole pubbliche statali e di altri enti territoriali.

Nel rispetto del principio della parità di trattamento, qualora lo Stato, le Regioni o i Comuni assicurino alle istituzioni scolastiche o educative da loro dipendenti o ai loro alunni benefici che vadano oltre quelli obbligatori in forza di leggi dello Stato, le istituzioni gestite da enti ecclesiastici e i loro alunni non potranno essere esclusi da tali benefici.

2. Lo Stato, riconoscendo il valore della cultura religiosa e considerando l'appartenenza della grande maggioranza della popolazione italiana alla Chiesa Cattolica, assicura l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pubbliche, materne, elementari, medie e medie-superiori, fatta salva la facoltà di particolari intese per quel che riguarda gli appartenenti ad altre confessioni.

Fermo restando quanto attualmente disposto per le scuole materne ed elementari, all'atto dell'iscrizione alla scuola media e media-superiore gli alunni aventi l'età prescritta, o altrimenti i loro genitori o tutori, dichiarano se intendono o non intendono avvalersi di tale insegnamento.

L'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo programmi da stabilirsi d'accordo fra la Santa Sede e lo Stato, e a mezzo di insegnanti nominati dall'autorità scolastica d'intesa con l'autorità ecclesiastica. L'incarico dell'insegnamento cessa o per disposizione della competente autorità scolastica o per revoca dell'attestato di idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica.

## Art. 10 - (Università)

1. Le Università, i Seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede.

Le lauree e le licenze in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciute dallo Stato italiano.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia e diplomatica e di biblioteconomia.

La nomina dei professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti è subordinata al gradimento della Santa Sede. Allorché essa ritenga che l'insegnamento di un professore non sia più consona alla natura dell'Istituto, informa l'autorità italiana della revoca del gradimento. Il detto professore, fermi restando tutti i suoi diritti accademici ed economici già maturati, è allora iscritto in soprannumero nei ruoli del personale insegnante delle Università e può essere chiamato anche in soprannumero da una Università di Stato.

## Art. 11 - (Assistenza spirituale)

1. Nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascuno lo Stato italiano assicura l'assistenza spirituale delle Forze Armate. La nomina degli ecclesiastici cui è commessa la direzione dell'assistenza spirituale dei militari di religione cattolica (Arcivescovo Ordinario militare, vicario ed ispettore) è fatta dal Governo italiano su designazione della Santa Sede.

La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare.

Le predette disposizioni non pregiudicano la facoltà dei militari appartenenti ad altre religioni di ricevere, a richiesta l'assistenza dei ministri di loro culto e di celebrarne i riti.

2. Nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascuno lo Stato garantisce il diritto alla assistenza religiosa dei ricoverati negli Istituti ospedalieri e nelle case di cura o di assistenza dipendenti da enti pubblici. D'intesa con la competente autorità ecclesiastica, lo Stato provvede, per mezzo di cappellani, all'assistenza religiosa dei ricoverati di religione cattolica e rende loro pos-

sibile l'adempimento delle pratiche di culto.

Alle stesse condizioni lo Stato garantisce il diritto all'assistenza religiosa dei detenuti di religione cattolica negli istituti di prevenzione e di pena.

Ciò non pregiudica la facoltà dei ricoverati e, rispettivamente dei detenuti appartenenti ad altre religioni, di ricevere, a richiesta, l'assistenza dei ministri del culto e di celebrarne i riti.

## (Art. 12 - (Arte e storia))

La Santa Sede e lo Stato italiano si impegnano a collaborare per la tutela del patrimonio artistico avente carattere sacro in Italia. Una Commissione paritetica provvederà a formulare le norme da sottoporre all'approvazione delle due Parti, per la salvaguardia del detto patrimonio.

Sarà ugualmente istituita una commissione paritetica per la elaborazione di norme intese a favorire la conservazione e ad agevolare la consultazione degli archivi ecclesiastici in Italia.

## Art. 13 - (Catacombe)

E' riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e delle altre

parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento delle reliquie.

Nota - Nel testo distribuito ai gruppi parlamentari della Camera il testo dell'articolo 14 (esecuzione ed interpretazione del Concordato) non c'è; Andreotti si è rifiutato di darlo anche durante il dibattito alla Camera. Come è noto, il presidente del Consiglio ha presentato alla Camera la bozza del nuovo Concordato, detta ufficialmente « Proposta di intesa da sottoporre alle due Parti », il 25 novembre 1976; la discussione si è iniziata il 30 successivo; il voto favorevole al proseguimento delle trattative, tenendo conto del dibattito alla Camera, si è avuto il 3 dicembre, con 412 sì (Dc, Pci, Psi, Pri, Psdi, Indipendenti di sinistra) e, con diverse motivazioni, 31 no (Pr, Democrazia proletaria, liberali, missini).

## UN HOBBY PER TUTTI

## L'ASTRONOMIA

Una delle scienze più interessanti e più belle, per il suo fascino misterioso ed incerto, è l'Astronomia. Poche scienze, come essa, si prestano al dilettantismo attivo, ricco di materiale di studio e di soddisfazioni, ma poche attività, come l'Astronomia dilettantistica si prestano ai facili entusiasmi e alle ancor più facili rinunce. Infatti molto spesso ci si accinge all'attività di Astrofilo con estrema superficialità e completamente digiuni di nozioni, a volte limitate a quelle apprese sui libri scolastici.

Ma non è solo un'ignoranza di base che costringe a rinunciare: il tempo può essere un grande alleato dell'astrofilo, se questi affronta l'attività con calma, serietà, pazienza e costanza, e può essere il grande nemico per coloro che vogliono rapidamente realizzare una qualunque cosa. Si prenda quindi l'appassionato tutto il tempo che vuole ma soprattutto non abbia mai fretta di realizzare una qualsiasi cosa e sia, almeno in ciò che la riguarda, il più preparato possibile.

Ed eccoci al primo grosso problema da affrontare, come e dove procurarsi lo strumento per l'osservazione del cielo? Certo, la produzione commerciale può, in parte, soddisfare le richieste; il mercato, infatti, mette a disposizione una produzione in linea di massima accettabile, ma i prezzi non sono accessibili a tutti e, spesso, sono veramente « astronomici ». E' necessario, quindi,

che l'astrofilo si costruisca da sé lo strumento con poca spesa e con grande soddisfazione. E qui nasce il secondo grosso problema: cosa acquistare e come costruire? A tale proposito sono pochissimi i fortunati che, con un particolare spirito di iniziativa, possono mettersi in contatto con persone preparate ed esperte che, con consigli o l'esempio, indirizzano e ne guidano l'attività e questi, in definitiva, sono gli artefici di una attività seria e fruttuosa e purtroppo rara: e per ciò che è opportuno che gli astrofili non siano mai soli, ma si riuniscano in gruppi o associazioni. In questa sede io non posso certo esporre il metodo di costruzione di un discreto strumento, ma posso consigliare, agli interessati, un libro veramente esauriente: « L'ASTRONOMO DILETTANTE » di PAOLO ANDRENELLI, ed. SANSONI, dove è esposto molto semplicemente il metodo di costruzione di una apparecchiatura per l'osservazione stellare. Concludendo, quindi, per affrontare l'appassionante studio dell'astronomia, occorre un grande entusiasmo, una discreta preparazione, che si può acquisire leggendo i libri che sono in commercio sull'argomento (e sono tanti), ma attenzione! si può essere tentati di strappare, quindi consiglio di iniziare, per gradi, dalle cose più semplici per addentrarsi, poi, sempre più nell'affascinante mistero che è l'Astronomia.

ENZO LA BELLA



**SUPERMARKET « QUADRIFOGLIO »**  
SAMBUCA DI SICILIA

SERVIZIO A DOMICILIO

Si ricevono ordinazioni per telefono dalle ore 8 alle 10

Telefono 41597